

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2968

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARMINA, L'ABBATE, MORFINO, PENZA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del servizio sanitario regionale e delle risorse a esso destinate nella Regione siciliana

Presentata il 16 giugno 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi anni il sistema sanitario della Regione siciliana è stato interessato da una serie di gravi vicende che hanno sollevato interrogativi sulla trasparenza delle procedure amministrative, sulla correttezza dei meccanismi di selezione e nomina del personale dirigente, sull'affidamento di incarichi e consulenze e sulla capacità degli organi di controllo di prevenire fenomeni di condizionamento politico-amministrativo.

Le recenti inchieste giudiziarie riguardanti aziende sanitarie ed enti regionali operanti nel settore della salute hanno evidenziato la possibile esistenza di reti relazionali e clientelari in grado di incidere sul conferimento degli incarichi, sulla gestione delle risorse pubbliche e sull'organizzazione dei servizi sanitari.

A tali fatti si aggiungono i gravissimi disservizi nella gestione delle attività diagnostiche e di refertazione, culminati nella vicenda dei ritardi nella comunicazione degli esiti degli esami istologici presso l'A-

zienda sanitaria provinciale di Trapani, che ha assunto rilevanza nazionale e ha evidenziato criticità strutturali incompatibili con la tutela del diritto costituzionale alla salute.

L'insieme di tali eventi ha determinato un significativo pregiudizio alla credibilità delle istituzioni sanitarie regionali e ha alimentato il rischio di interventi straordinari da parte dello Stato.

La presente proposta di legge ha, pertanto, la finalità di consentire al Parlamento di accertare eventuali responsabilità istituzionali e amministrative, verificare l'efficacia dei controlli esercitati dagli organismi competenti e formulare proposte normative volte a rafforzare la trasparenza, il merito, l'efficienza e l'imparzialità nella gestione della sanità pubblica siciliana, restituendo fiducia ai cittadini e garantendo che le risorse pubbliche destinate alla tutela della salute siano amministrate esclusivamente nell'interesse generale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del servizio sanitario regionale e delle risorse a esso destinate nella Regione siciliana, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare eventuali responsabilità istituzionali, amministrative e organizzative connesse alle procedure di selezione del personale, conferimento di incarichi, attribuzione di consulenze, affidamento di servizi e gestione delle aziende sanitarie locali e degli enti del servizio sanitario regionale siciliano, nonché di formulare proposte normative e organizzative volte a garantire trasparenza, imparzialità, efficienza e tutela del diritto alla salute.

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione esamina i fatti e le circostanze relativi alla gestione della sanità pubblica nella Regione siciliana dall'anno 2014 alla data di conclusione dei propri lavori, con particolare riguardo:

a) alle procedure concorsuali e selettive per l'assunzione di personale sanitario, amministrativo e tecnico;

b) alle procedure di nomina dei direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei dirigenti degli enti del servizio sanitario regionale;

c) al conferimento di incarichi professionali, consulenze, collaborazioni, convenzioni e alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato;

d) agli affidamenti di lavori, servizi e forniture effettuati dalle aziende sanitarie

provinciali, dalle aziende ospedaliere, dalle aziende ospedaliere universitarie e dagli enti regionali operanti nel settore sanitario;

e) all'attività degli organismi regionali deputati alla formazione e all'aggiornamento del personale sanitario, compresi gli enti vigilati o partecipati dalla Regione siciliana;

f) agli eventuali condizionamenti o interferenze esercitati da esponenti politici, funzionari pubblici o soggetti privati nelle procedure di cui alle lettere precedenti;

g) alle ragioni per le quali eventuali anomalie, irregolarità o fatti oggetto di procedimenti giudiziari non siano stati tempestivamente rilevati o contrastati dagli organi di vigilanza competenti;

h) all'efficacia dei controlli esercitati dalla Regione siciliana, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dagli altri organismi competenti;

i) alle cause organizzative, amministrative e gestionali che hanno determinato gravi disservizi nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, compresi i ritardi nelle attività diagnostiche, nelle refertazioni, nelle liste di attesa e nei servizi di prevenzione;

l) alle vicende oggetto di recenti inchieste giudiziarie riguardanti presunti fenomeni di corruzione, traffico di influenze, favoritismi, clientelismo e indebite interferenze nelle procedure di nomina, assunzione e affidamento nella sanità siciliana;

m) alle criticità emerse nella gestione dei servizi sanitari territoriali e ospedalieri che abbiano determinato pregiudizi per la salute dei cittadini;

n) alle gravi anomalie registrate nei sistemi di refertazione e diagnosi, con particolare riferimento ai ritardi nella comunicazione degli esiti degli esami diagnostici che abbiano compromesso il diritto dei cittadini a ricevere cure tempestive.

2. Al fine di impedire il ripetersi di fenomeni di mala gestione, condizionamento politico-amministrativo o ineffi-

cienza organizzativa, la Commissione formula proposte in ordine:

a) al rafforzamento dei sistemi di controllo e vigilanza sugli enti del servizio sanitario regionale;

b) alla revisione delle procedure di selezione e nomina del personale dirigente;

c) all'introduzione di ulteriori strumenti di trasparenza per gli affidamenti e gli incarichi;

d) alla tutela dell'autonomia amministrativa e tecnica delle strutture sanitarie;

e) al miglioramento dei sistemi di monitoraggio delle prestazioni sanitarie e dei tempi di erogazione dei servizi.

Art. 3.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza di non ricoprire ruoli nei procedimenti giudiziari pendenti relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i propri componenti.

5. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno

ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 5.

7. Le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 4.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti restrittivi della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché della libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

4. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Si applica altresì l'articolo 203 del codice di procedura penale.

5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura

penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste dell'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere copia degli atti e dei documenti richiesti e può ritardarne la trasmissione con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto di cui al precedente periodo ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della presente legge.

3. La Commissione può opporre motivatamente all'autorità giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia apposto ad atti e documenti.

4. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

5. Il rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini di esibizione di documenti o di consegna di atti, di cui al presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione dei lavori)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. La Commissione può organizzare missioni, sopralluoghi e audizioni presso le strutture sanitarie interessate.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo annuo di 100.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui sia vietata la divulgazione.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta per i quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 8.

(Durata)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XIX legislatura e

presenta alle Camere, entro tale termine, una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce altresì alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

